



Comunicato Ufficiale n.47 del 10 Novembre 2025

Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330824 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 10.11.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Azzurra Monserrato

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 39 del Comitato Regionale Sardegna LND del 23.10.2025

Gara: "Azzurra Monserrato – Gioventù Sarroch" del 18.10.2025

Competizione: Campionato di Prima Categoria

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO/MOTIVI– udienza del 10.11.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Accademia Calcio Sarrabese

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 42 del Comitato Regionale Sardegna LND del 30.10.2025

Gara: "Accademia Calcio Sarrabese – U.S. Settimo 1967" del 25.10.2025

Competizione: Campionato di Seconda Categoria

La A.S.D. Accademia Calcio Sarrabese, in persona del Presidente, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n. 42 del 30 ottobre 2025, in relazione alla partita in epigrafe, disputata in data 25 ottobre 2025, con la quale è stata comminata nei confronti del calciatore Marongiu Sergio la sanzione sportiva della squalifica per 10 (dieci) gare effettive.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello ricorda, preliminarmente che, a norma dell'articolo 76 comma V del C.G.S., il reclamo deve essere depositato entro giorni cinque, con decorrenza da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.

Recita poi il comma III che, nelle ipotesi di mancato rispetto della procedura tassativamente indicata, la Corte non è tenuta a provvedere.

Ebbene, nel caso di specie, emerge pacificamente dagli atti che il reclamo è stato depositato a mezzo pec giovedì 6 novembre 2025 alle h. 00:57:20, laddove la documentazione era stata trasmessa dalla Federazione con pec del 31 ottobre 2025 19:19:45.

Il deposito è pertanto avvenuto oltre il termine di legge, in palese violazione della indicata norma.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

Dichiara l'inammissibilità del reclamo e dispone l'incameramento del contributo.

DISPOSITIVO– udienza del 10.11.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Soleminis

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 20 della Delegazione LND di Cagliari del 30.10.2025

Gara: "U.S. Settimo 1967 - Soleminis" del 26.10.2025

Competizione: Campionato di Terza Categoria Delegazione Cagliari

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di ridurre la squalifica dei giocatori Boi Salvatore e Tonelli Antonio a tre gare effettive. disponendo la restituzione del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 10.11.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Pol. Orrolese

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 42 del Comitato Regionale Sardegna LND del 30.10.2025

Gara: "Gonnosfanadiga - Orrolese" del 25.10.2025

Competizione: Campionato di Prima Categoria

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO/MOTIVI– udienza del 10.11.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Selargius

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 42 del Comitato Regionale Sardegna LND del 30.10.2025

Gara: "Selargius - Arborea" del 26.10.2025

Competizione: Campionato di Promozione

La Associazione Sportiva Dilettantistica Selargius, in persona del suo legale rappresentante, ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo, pubblicate nel C.U. Sardegna n. 42 del 30 ottobre 2025, in relazione alla partita in epigrafe.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello, rileva, preliminarmente che, a norma dell'articolo 76 del C.G.S., il reclamo deve essere preannunciato entro giorni due dalla pubblicazione della decisione da impugnare, con apposita dichiarazione da inoltrare a mezzo pec unitamente al pagamento del contributo e, con il medesimo mezzo, depositato entro giorni cinque sempre con decorrenza dalla pubblicazione. Recita poi il CO III che, nelle ipotesi di mancato rispetto della procedura tassativamente indicata, la Corte non è tenuta a provvedere.

Ebbene, poiché nel caso di specie emerge pacificamente dagli atti che il reclamo non è stato preceduto dal preannuncio e dal prescritto pagamento del contributo,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

ne dichiara l'inammissibilità e dispone l'addebito del contributo

**Il Segretario
A.Devilla**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 10 Novembre 2025